

Disposizioni per il rilascio ed il rinnovo dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo, alla vendita dei prodotti fitosanitari, all'esercizio dell'attività di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, nonché quelle per la sospensione o revoca delle predette abilitazioni

Premessa

Il presente allegato detta le disposizioni per il rilascio e il rinnovo dei certificati di abilitazione all'acquisto, all'utilizzo, alla vendita e all'attività di consulenza a termini del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150 recante "Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" e del decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

Per quanto non specificato nel presente allegato in ordine alla formazione e alle prescrizioni per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti, si rinvia a quanto previsto dal "Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)" di cui al citato decreto interministeriale 22 gennaio 2014 e s.m.e i.

Art. 1

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALL'ACQUISTO E ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

1. L'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari costituisce requisito obbligatorio per chiunque intenda acquistare e/o utilizzare i prodotti fitosanitari per uso professionale.
2. Il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari è rilasciato alle persone maggiorenni che:
 - hanno presentato la domanda tramite il portale istituzionale;
 - hanno frequentato l'apposito corso di formazione di base;
 - hanno ottenuto una valutazione positiva come previsto al successivo articolo 4.
3. Sono esentati dall'obbligo di frequenza del corso di formazione di base per il primo rilascio i soggetti in possesso di diploma d'istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie. Tali soggetti sono comunque tenuti a superare l'esame di abilitazione.

Art. 2

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALLA VENDITA

1. L'abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari costituisce requisito obbligatorio per la distribuzione sul mercato (all'ingrosso o al dettaglio) di tutti i prodotti fitosanitari, compresi quelli autorizzati per uso non professionale su colture edibili. Tali prodotti sono identificati dalla dicitura in etichetta "Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali" e dall'acronimo PFnPE (per piante edibili).
2. La formazione e la relativa valutazione finalizzata al rilascio e al rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita valgono anche come formazione e relativa valutazione finalizzata al rilascio e al rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

3. Il soggetto in possesso del certificato di abilitazione alla vendita non può svolgere l'attività di consulenza.
4. Il certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari è rilasciato alle persone maggiorenni che:
 - hanno presentato la domanda tramite il portale istituzionale;
 - sono in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie o forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie, così come elencati all'art. 8, comma 2 del d.lgs. 150/2012;
 - hanno frequentato l'apposito corso di formazione;
 - hanno ottenuto una valutazione positiva come previsto al successivo articolo 4.
5. I certificati di abilitazione alla vendita, già rilasciati ai sensi del D.P.R. n. 290/2001, possono essere rinnovati anche se i titolari del certificato non sono in possesso dei requisiti previsti all'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo n. 150/2012.

Art. 3

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALL'ATTIVITA' DI CONSULENZA

1. L'abilitazione alla consulenza costituisce un requisito obbligatorio per svolgere attività di consulente nell'ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, indirizzata anche alle produzioni integrata e biologica, all'impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi.
2. La formazione e la relativa valutazione finalizzata al rilascio e al rinnovo del certificato di abilitazione all'attività di consulente valgono anche come formazione e relativa valutazione finalizzata al rilascio e al rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari così come al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita.
3. L'attività di consulente è incompatibile con la condizione dei soggetti che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con soggetti titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
4. Sono esclusi da tale incompatibilità i soggetti che operano all'interno di strutture pubbliche di ricerca e sperimentazione che, a livello istituzionale, hanno instaurato rapporti di collaborazione saltuaria e a fini scientifici con le società titolari di autorizzazione sopra indicate. Sono esclusi, inoltre, ricercatori universitari e di enti di ricerca, nonché i tecnici dei centri di saggio di società non titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari.
5. Il soggetto in possesso del certificato di abilitazione alla consulenza non può svolgere l'attività di vendita. Il soggetto abilitato alla consulenza può chiedere al Servizio competente l'abilitazione alla vendita solo se presenta contestualmente richiesta di revoca o di sospensione dell'abilitazione alla consulenza o idonea documentazione attestante la sospensione o la revoca dell'abilitazione alla consulenza rilasciata da altra autorità regionale/provinciale competente. Da valutare: le abilitazioni già rilasciate sottostanno alla nuova regola o bisogna scrivere qualcosa in delibera?).
6. Il certificato di abilitazione all'attività di consulente è rilasciato alle persone maggiorenni che:
 - hanno presentato la domanda tramite il portale istituzionale;
 - sono in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie o forestali, così come elencati all'art. 8, comma 3 del d.lgs. 150/2012;
 - hanno frequentato l'apposito corso di formazione o possiedono i requisiti di esonero dal corso come previsto al successivo comma 7.;

- nel caso di obbligo di partecipazione al corso, hanno ottenuto una valutazione positiva come previsto al successivo articolo 4.
7. Sono esonerati dall'obbligo di frequenza al corso per il rilascio, nonché dalla valutazione i seguenti soggetti, purché in possesso dei requisiti oggettivi per ciascuno indicati:
 - a) gli ispettori fitosanitari così come individuati dal decreto legislativo n. 214/2005 e s.m.i. che possiedono, al momento della presentazione della domanda, l'iscrizione nell'apposito registro nazionale previsto dal titolo VII del D.lgs. 19 agosto 2005, n.214
 - b) i docenti universitari che operano nell'ambito di insegnamenti riguardanti le avversità delle piante e la difesa fitosanitaria
 - c) i ricercatori delle Università e delle altre strutture pubbliche di ricerca , compresi gli enti d'interesse pubblico riconosciuti ai sensi della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14, che operano nel settore delle avversità delle piante e della difesa fitosanitaria;
 8. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di frequenza al corso, nonché dalla valutazione, i soggetti indicati al comma 7 presentano alla struttura competente, unitamente alla domanda di abilitazione prevista al successivo articolo 5, la documentazione utile ad attestare la sussistenza dei requisiti per ciascuno richiesti. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di abilitazione, la struttura competente in materia di Agricoltura, acquisita la valutazione della Commissione prevista dall'art. 4 sulla sussistenza dei requisiti di esonero, iscrive i soggetti nell'Elenco degli abilitati all'esercizio dell'attività di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari della provincia di Trento. In caso contrario, la struttura competente assume un provvedimento motivato di diniego dandone comunicazione all'interessato.

Art. 4

VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE

1. La valutazione delle conoscenze è affidata a una specifica commissione, validamente costituita quando sono presenti non meno di 3 componenti, almeno due dei quali esperti nelle materie previste dall'allegato I del D.lgs. 150/2012.
2. L'elenco dei soggetti designati a comporre la Commissione è individuato con determinazione del Dirigente della struttura competente previa nomina dei membri esperti da parte del Dipartimento competente in materia di salute, in accordo con APSS e del Dipartimento competente in materia ambientale, in accordo con APPA.
3. La partecipazione all'attività della Commissione rientra tra i compiti di servizio e non comporta alcun onere a carico del bilancio provinciale.
4. Con propria determinazione il Dirigente della struttura competente:
 - a) definisce i tempi e le modalità di svolgimento dell'esame per il rilascio delle abilitazioni;
 - b) approva il contenuto dei test scritti.
5. La struttura competente programma inoltre le sessioni degli esami per la valutazione delle conoscenze, tenuto conto del numero degli iscritti alla formazione e delle richieste di abilitazione presentate, con un minimo di due sessioni all'anno.
6. Spetta alla Commissione:
 - effettuare la valutazione delle conoscenze dei candidati;
 - redigere, al termine della sessione di valutazione, un verbale che riporta, anche in forma di allegato, l'elenco dei soggetti esaminati e la valutazione ottenuta. Il predetto verbale è trasmesso alla struttura competente;
 - valutare, ai fini dell'esonero dall'obbligo di frequenza al corso nonché dalla valutazione dei soggetti indicati all'art. 3 comma 7, la sussistenza dei requisiti per ciascuno di essi.

7. La valutazione è effettuata in lingua italiana, fatte salve le disposizioni vigenti a salvaguardia delle minoranze linguistiche, secondo almeno una delle seguenti modalità:
 - a) somministrazione di test con quesiti a risposta chiusa;
 - b) colloquio orale.
8. I soggetti tenuti a frequentare la formazione, devono sostenere la valutazione entro 12 mesi dal completamento della medesima.
9. In caso di valutazione negativa l'esame può essere ripetuto per una sola volta, entro i 12 mesi dal completamento della formazione.
10. In caso di mancato superamento anche della seconda prova, la struttura competente comunica all'interessato il non accoglimento della domanda di abilitazione. L'interessato potrà ripresentare la domanda, previa nuova frequenza ad un corso di rilascio per i soggetti non esentati.

Art. 5

RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE

1. I soggetti che intendono ottenere il rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo, alla vendita dei prodotti fitosanitari e all'esercizio dell'attività di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari, devono presentare domanda alla struttura competente, avvalendosi del modulo predisposto e pubblicato sul sito internet istituzionale dalla predetta struttura.
2. I soggetti che intendono ottenere il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari o all'esercizio dell'attività di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari possono richiedere anche il rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari. In tal caso, la data di scadenza del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo coincide con la data di scadenza del certificato di abilitazione alla vendita o all'attività di consulenza.
3. Ai fini del rilascio delle abilitazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente allegato, la struttura competente verifica d'ufficio il possesso del requisito della frequenza ai corsi di formazione di base per i soggetti per i quali sussiste l'obbligo formativo, nonché il possesso del requisito della valutazione positiva, sulla base del verbale di accertamento trasmesso dalla Commissione di valutazione di cui all'articolo 4.
4. Entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, ovvero dalla data di superamento dell'esame di valutazione delle conoscenze di cui all'articolo 4, i soggetti in possesso dei requisiti previsti, sono iscritti nell'archivio provinciale degli abilitati all'acquisto, all'utilizzo e alla vendita dei prodotti fitosanitari nonché all'esercizio dell'attività di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari della provincia di Trento. Il possesso dell'abilitazione è comprovato dall'iscrizione nell'archivio di cui all'art. 7. Su richiesta dell'interessato è rilasciato il certificato di abilitazione in formato tessera.
5. I certificati di abilitazione sono validi per cinque anni su tutto il territorio nazionale. Essi sono rinnovabili da 12 mesi prima fino a 5 anni dopo la loro scadenza previa verifica della partecipazione alla formazione periodica obbligatoria con le modalità di cui al successivo articolo 6. Decorso tale termine il Servizio competente dispone la revoca dell'abilitazione e ne dà comunicazione all'interessato.

Art. 6
RINNOVO DEI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE

1. Ai fini del rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo, alla vendita dei prodotti fitosanitari e all'esercizio dell'attività di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari, la struttura provinciale competente accerta d'ufficio l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento, consultando gli elenchi dei soggetti che hanno completato il percorso formativo, anche mediante l'acquisizione di crediti formativi, conformemente all'allegato D.

L'obbligo di formazione è assolto quando la somma delle ore di frequenza ai corsi di aggiornamento e/o dei crediti trasformati in ore di formazione di aggiornamento, è pari a 12 ore e per ciascuna area formativa il numero minimo di ore corrisponde a quello indicato all'Allegato C, Appendice 2: articolazione dei contenuti minimi e dei tempi indicativi della formazione per il rinnovo dei certificati di abilitazione.

2. Entro 30 giorni dalla data di trasmissione degli elenchi dei soggetti che hanno completato il percorso formativo di cui al precedente comma 1., ovvero dalla comunicazione del soggetto che ha assolto l'obbligo formativo, la struttura provinciale competente in materia di agricoltura provvede a rinnovare le predette abilitazioni nell'archivio provinciale delle abilitazioni di cui al successivo art. 7.

Art. 7
ARCHIVIO PROVINCIALE DELLE ABILITAZIONI

1. E' istituito l'archivio provinciale delle abilitazioni all'acquisto, all'utilizzo e alla vendita dei prodotti fitosanitari nonché all'esercizio dell'attività di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari.
2. L'archivio informatizzato è tenuto presso la struttura competente ed è diviso in tre sezioni: Utilizzatori professionali, Distributori, Consulenti.
3. La struttura competente provvede all'aggiornamento del predetto archivio.
4. I dati vengono periodicamente trasmessi al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali secondo le modalità concordate con lo stesso.
5. L'elenco degli abilitati alla vendita dei prodotti fitosanitari e all'esercizio dell'attività di consulenza è pubblico.
6. Hanno accesso alla consultazione on-line dell'archivio i seguenti soggetti:
 - l'utilizzatore professionale limitatamente alla propria posizione;
 - i distributori per la verifica del possesso dell'abilitazione all'acquisto dei prodotti fitosanitari da parte dell'utilizzatore professionale;
 - i soggetti incaricati della vigilanza a termine della normativa vigente;
 - eventuali altri soggetti specificatamente autorizzati dalla struttura competente.

Art. 8
SOSPENSIONE E REVOCA DELLE ABILITAZIONI

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 24 del D.lgs. 150/2012 e da altre leggi vigenti, qualora, a seguito di controlli/accertamenti effettuati anche da altre amministrazioni pubbliche, emergano i motivi di sospensione e/o di revoca individuati nella tabella sotto riportata, la struttura competente provvede alla sospensione o alla revoca

dell'abilitazione emessa e ne informa le amministrazioni che hanno trasmesso il verbale di accertamento.

2. La durata della sospensione delle diverse abilitazioni è fissata rispettivamente in:
 - tre mesi per gli utilizzatori professionali;
 - sei mesi per i distributori;
 - nove mesi per i consulenti.
3. La revoca o la sospensione delle abilitazioni alla vendita o alla consulenza non inficia la validità dell'eventuale abilitazione all'acquisto e impiego dei prodotti fitosanitari, salvo diversa determinazione da parte dell'autorità competente.

Tabella: Motivi di sospensione e revoca delle abilitazioni

Motivi di sospensione e revoca delle abilitazioni rilasciate agli utilizzatori professionali		
	Sospensione	Revoca
1	Utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura.	Utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura che determina un superamento del LMR armonizzato. Reiterazione nell'utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura. Utilizzo di prodotti fitosanitari illegali, non utilizzabili in Italia, o revocati, fatto salvo il periodo di smaltimento delle scorte.
2	Non rispetto delle indicazioni riportate in etichetta relativamente alle prescrizioni per la tutela della salute o dell'ambiente.	Reiterazione del mancato rispetto delle indicazioni riportate in etichetta relativamente alle prescrizioni per la tutela della salute o dell'ambiente.
3	Utilizzo non corretto del prodotto fitosanitario nella fase di distribuzione con il rischio di fenomeni di deriva.	Reiterazione del non corretto utilizzo del prodotto fitosanitario in fase di distribuzione, con conseguente contaminazione di abitazioni o di corpi idrici superficiali dovuta a fenomeni di deriva.
4	Non corretta conservazione e manipolazione dei prodotti fitosanitari che comportino un rischio per la salute o per l'ambiente.	Non corretta conservazione e manipolazione dei prodotti fitosanitari che arrechino gravi danni alla salute o all'ambiente.
Motivi di sospensione e revoca delle abilitazioni rilasciate ai distributori		
	Sospensione	Revoca
1		Vendita di prodotti fitosanitari revocati, non autorizzati o illegali.
2	Non fornire informazioni o fornire informazioni insufficienti sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego	Reiterazione nel non fornire informazioni o fornire informazioni insufficienti sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego
3	Vendita ad acquirenti privi di abilitazione all'acquisto e all'uso di prodotti destinati ad uso professionale.	Reiterazione nella vendita ad acquirenti privi di abilitazione all'acquisto e all'uso di prodotti destinati ad uso professionale.

Motivi di sospensione e revoca delle abilitazioni rilasciate ai consulenti

	Sospensione	Revoca
1	Fornire informazioni non corrette sull'impiego dei prodotti fitosanitari e/o sull'applicazione delle tecniche di difesa integrata e biologica.	Reiterazione nel fornire informazioni non corrette sull'impiego dei prodotti fitosanitari e/o sull'applicazione delle tecniche di difesa integrata e biologica.
2		Consigliare prodotti fitosanitari non autorizzati, illegali o revocati.